



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Che fare se gli eredi non riconoscono un legato?

Autore: Redazione | 14/06/2017



I miei hanno avuto da un amico, in legato, una casa. Con testamento, l'amico ha lasciato tutti i suoi beni ai nipoti che hanno fatto causa ai miei. L'avvocato non li ha assistiti bene e hanno perso. Cosa fare?

Occorrerebbe sapere quale sia l'oggetto della causa che i nipoti dell'amico hanno intentato contro i genitori del lettore. Difatti, se si trattasse di azione per la **riduzione del legato** che l'amico operò nei confronti dei genitori, la sentenza che ha accolto la domanda dei nipoti, ove passata in giudicato, non è più modificabile. Se detta sentenza, pronunciata in grado di appello, ha stabilito di ridurre il **legato**, e nella misura in cui detta sentenza lo ha ridotto, è evidente che non sarà possibile chiamare in causa nuovamente i nipoti per iniziare un procedimento su questioni che la sentenza pronunciata in grado di appello ha già definitivamente risolto se passata in giudicato. In altre termini, se la sentenza ha risolto la questione della validità e, quindi, della riduzione del legato e se questa sentenza è passata in giudicato (cioè se non è più possibile ricorrere per Cassazione contro di essa), le decisioni in essa adottate relativamente alla sorte del legato non sono più modificabili.

Si tenga poi conto del fatto che:

- il legato è valido solo se la cosa legata, eventualmente di proprietà non dell'amico al momento del **testamento**, si trova in proprietà del testatore (dell'amico cioè) al momento della sua morte;
- l'acquisto del legato di perfeziona solo con la morte del testatore (dell'amico, cioè) e, comunque, ciò non impedisce l'esercizio dell'azione di riduzione o di altra eventuale azione con cui si contesti la validità della disposizione.

Nel caso in cui, invece, l'azione intentata dai nipoti dell'amico nei confronti dei genitori del lettore fosse un'altra (e non un'azione di riduzione del legato), per stabilire se oggi si possa legalmente agire per conseguire il bene immobile oggetto del legato, servirebbe conoscere l'oggetto di questa azione, tenendo sempre presente che quando una sentenza diviene definitiva (per il suo passaggio in giudicato) le statuizioni in essa contenute divengono immodificabili e non possono più essere messe in discussione tra le parti della causa, i loro eredi ed aventi causa.

Quanto alla **responsabilità professionale del legale**, ove esistano prove che dimostrino la sussistenza di una **responsabilità dell'avvocato** (come nel caso di un errore procedurale che abbia impedito al giudice di entrare nel merito della fattispecie) e che dall'errore colposamente commesso sia derivata la mancata vittoria della causa (esistenza cioè di un nesso di causa-effetto tra l'errore

procedurale dell'avvocato e esito negativo della causa), allora l'avvocato risponde, nei confronti del proprio assistito, a titolo di responsabilità professionale ed è tenuto al **risarcimento dei danni** direttamente conseguenti all'errore commesso. Tocca, cioè, al **cliente**, che agisce per danni nei confronti dell'avvocato che lo ha assistito in una data causa, dimostrare che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale (pur essa da dimostrare), il risultato voluto sarebbe stato conseguito. Non solo. Il cliente dovrà dimostrare anche quale danno si sia prodotto (e di cui chiede il risarcimento) e la relativa entità. A tali condizioni è possibile agire nei confronti del proprio legale per il risarcimento dei danni causati da errore professionale.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***